Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 216/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

Indice

Premessa 2

1 Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR 3

1.1 Valutazioni dell’Autorità 3
1.2 Indicazioni 3
1.3 Prescrizioni 3

2. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR 3

2.1 Valutazioni dell’Autorità 3
2.2 Indicazioni 4
2.3 Prescrizioni 4

3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR 4

3.1 Valutazioni dell’Autorità 4
3.2 Indicazioni 4
3.3 Prescrizioni 4

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR 4

4.1 Valutazioni dell’Autorità 4
4.2 Indicazioni 5
4.3 Prescrizioni 5

5. Servizi e Tariffe – Capitolo 5 del PIR 5

5.1 Valutazioni dell’Autorità 5
5.2 Indicazioni 5
5.3 Prescrizioni 5

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR 6

6.1 Valutazioni dell’Autorità 6
6.2 Indicazioni 6
6.3 Prescrizioni 6

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR 7

7.1 Valutazioni dell’Autorità 7
7.2 Indicazioni 7
7.3 Prescrizioni 7

8. Allegati al PIR 7

8.1 Valutazioni dell’Autorità 7
8.2 Indicazioni 7
8.3 Prescrizioni 7

Premessa

Con nota trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), prot. ART 75585/2026 del 30 settembre 2026, la Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (nel seguito: TUA) ha comunicato, con riferimento alla bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2028 (nel seguito: PIR 2028), che non essendo pervenuta alcuna osservazione da parte degli stakeholders nell’ambito della consultazione sulla prima bozza del documento, la bozza finale è da intendersi coincidente con la prima, acquisita al prot. 45728/2026 del 2 luglio 2026.

Con il presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell’articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 e agli allegati a detta bozza finale del PIR 2028.

Per ciascuno di tali capitoli e per gli allegati il presente documento reca, nell’ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza del PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell’infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato **“PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)”** e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine dell’entrata in vigore dell’orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
GI:	Gestore dell’Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Infrastruttura Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e a mobilità ridotta;
STI:	Specifiche tecniche di interoperabilità.

1 Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario che nel paragrafo 1.1 "*Introduzione*", il gestore renda noto al mercato che, come comunicato all'Autorità con nota del 13 febbraio 2025, prot. ART 15506/2025, in considerazione della necessità di effettuare lavori finalizzati ad elevare gli standard di sicurezza della rete, si prevede che il ripristino dell'ordinario regime di circolazione nella suddetta infrastruttura non possa avvenire prima del 2026, specificando, ove possibile, una data presuntiva per la ripresa dell'esercizio.

Si ritiene opportuno che il gestore inserisca nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", un richiamo al Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010.

Si ritiene, altresì, opportuno che il gestore inserisca nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", un richiamo alla delibera dell'Autorità n. 168/2025, recante "*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., nonché relative al PIR 2026*".

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di inserire nel paragrafo 1.3.1, "Quadro giuridico", un richiamo al Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010.

1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di inserire nel paragrafo 1.3.1, "Quadro giuridico", un richiamo alla delibera dell'Autorità n. 168/2025, recante "*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., nonché relative al PIR 2026*".

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al gestore di inserire nel paragrafo 1.1, "*Introduzione*", un'apposita informativa al mercato, per rendere noto che, in considerazione della necessità di effettuare lavori finalizzati ad elevare gli standard di sicurezza della rete, si prevede che il ripristino dell'ordinario regime di circolazione sulla suddetta infrastruttura non possa avvenire prima del 2026, specificando, ove possibile, una data presuntiva per la ripresa delle ordinarie condizioni di esercizio.

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Il paragrafo 2.3.3, "*Stazioni*", rinvia all'Allegato IV per le informazioni relative alle stazioni della rete ferroviaria regionale. L'Allegato contiene già alcune indicazioni rilevanti ai fini dell'accessibilità, riguardanti l'applicazione delle STI PRM, la presenza di servizi igienici accessibili e l'erogazione dell'assistenza nella salita e discesa dal treno e nell'accompagnamento all'interno dell'impianto.

Si ritiene necessario che tali informazioni siano ulteriormente integrate e coordinate, al fine di rappresentare più compiutamente il livello di effettiva accessibilità e fruibilità degli impianti rispetto alle diverse esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In coerenza con i principi di trasparenza e di rappresentazione dell'effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità espressi dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, appare, quindi, necessario precisare le condizioni di fruibilità in autonomia o mediante assistenza e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

2.3.1 Si prescrive al Gestore di Integrare e coordinare le informazioni contenute nel paragrafo 2.3.3, "*Stazioni*" e nell'Allegato IV, in modo da rappresentare il livello di effettiva accessibilità e fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Le informazioni devono consentire di individuare almeno: (i) l'effettiva conformità alle STI PRM, ove applicabile; (ii) la possibilità di accesso e fruizione dell'impianto in autonomia o mediante assistenza; (iii) le condizioni e le eventuali limitazioni riferite alle diverse tipologie di disabilità; (iv) le dotazioni disponibili ai fini dell'accessibilità, compresi i sistemi di informazione sonora e visiva.

3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

Nell' Appendice VI al Capitolo III, "*Schema di Accordo per la partecipazione del Richiedente non IF al processo di allocazione di tracce e servizi*", è riportato "*che GI, in base a quanto stabilito nel D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000, è concessionaria della gestione della infrastruttura ferroviaria ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D. Lgs. n. 112/15;*". Considerato che il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 riguarda il Gestore Infrastruttura RFI, si ritiene opportuno che il gestore elimini il riferimento al citato DM.

3.2 Indicazioni

3.2.1 Si dà indicazione al Gestore di eliminare dall'Appendice VI al Capitolo 3, "*Schema di Accordo per la partecipazione del Richiedente non IF al processo di allocazione di tracce e servizi*", nella parte di testo che recita "[…] *GI, in base a quanto stabilito nel D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000, è concessionaria della gestione della infrastruttura ferroviaria ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D. Lgs. n. 112/15;*" il riferimento al D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000, in quanto non pertinente.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e Tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", si precisa quanto segue.

Fermo restando quanto illustrato dal gestore nel primo periodo del paragrafo, con riferimento alla prevista formulazione, nel corso dell'anno 2027, della proposta tariffaria riferita al periodo 2028-2032, si precisa che al primo anno del suddetto periodo tariffario si applica il regime provvisorio di cui alla misura 4.3, punto 4, dell'allegato A alla delibera n. 95/2023.

In considerazione di quanto sopra, il gestore è tenuto a pubblicare nell'edizione finale del PIR 2028 i valori dei canoni e delle tariffe relative all'orario di servizio (2027-2028) a cui il PIR si riferisce, provvedendo a determinarli tramite adeguamento inflattivo di quelli applicati per il precedente orario di servizio (2026-2027). A tal fine il gestore considera i citati aspetti inflattivi assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026.

Con riferimento ai contenuti del paragrafo 5.4.5, "*Servizio complementare: Assistenza alle Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità (PMR) di cui al Regolamento UE n782/2021 - Diritti e obblighi di GI e IF*", si specifica che, nei viaggi che interessano reti interconnesse, più gestori di stazione o più imprese ferroviarie, la PMR non dovrebbe essere tenuta a presentare distinte richieste ai diversi soggetti coinvolti.

Si rende, quindi, necessario che nel PIR sia chiarito che è sufficiente un'unica richiesta di assistenza e che la relativa trasmissione e il coordinamento tra GI e gli altri operatori interessati sono assicurati dai soggetti che ricevono la richiesta.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 **Si prescrive al Gestore di sostituire il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", con il seguente: "*I valori dei canoni e delle tariffe applicati per l'orario di servizio 2027-2028 sono assunti pari a quelli applicati per l'orario di servizio 2026-2027, fatti salvi gli adeguamenti inflattivi, determinati assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026*.".**

5.3.2 **Si prescrive al Gestore di integrare il testo di cui al paragrafo 5.4.5, "*Servizio complementare: Assistenza alle Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità (PMR) di cui al Regolamento UE n782/2021 - Diritti e obblighi di GI e IF*", specificando che: "*Le modalità di richiesta dell'assistenza sono organizzate nel rispetto del meccanismo di notifica unica di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782. La PMR presenta un'unica richiesta di assistenza per il viaggio,***

***anche qualora questo interessi reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie. Il soggetto che riceve la richiesta ne assicura la trasmissione agli altri soggetti interessati e il necessario coordinamento ai fini dell'erogazione del servizio, senza che l'utente sia tenuto a reiterare la richiesta. Per i servizi di assistenza di competenza del GI sono indicate le modalità e i termini di richiesta, i canali utilizzabili, le modalità di conferma del servizio e, ove il viaggio coinvolga altri gestori di stazione o imprese ferroviarie, le modalità di coordinamento con gli stessi*".**

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Nel paragrafo 6.2.2, "*Obblighi del GI - Informazioni rilevanti ai fini dell'accessibilità del viaggio*", è già previsto che GI TUA fornisca in tempo reale alle imprese ferroviarie, ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori delle stazioni, le informazioni sulla circolazione, in modo non discriminatorio e senza indebito ritardo, in conformità all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782.

Si ritiene necessario che la disposizione venga integrata, in coerenza con l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/782, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018, precisando che i flussi informativi comprendono anche le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

6.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare il paragrafo 6.2.2 "*Obblighi del GI - Informazioni rilevanti ai fini dell'accessibilità del viaggio*", specificando che le informazioni messe a disposizione da TUA comprendono anche, per quanto di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, del Regolamento (UE) 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Devono, inoltre, essere compresi i dati e le informazioni relativi alle variazioni e alle indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in conformità all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782 e in coerenza con l'articolo 22 del medesimo Regolamento, oltre che con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

8. Allegati al PIR

8.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto degli allegati, fatto salvo quanto prescritto con riferimento al contenuto dei precedenti paragrafi.

8.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

8.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.